

STUDI PROFESSIONALI, CCNL 01/10/1999 - 30/09/2003

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 24 ottobre 2001, presso la sede della FEDERNOTAI in Roma, Via Flaminia 162

Tra

Consilp-Conprofessioni rappresentata dal Presidente Gaetano Stella e da Andrea Sacchetti, Potito di Nunzio, Walter Cavrenghi componenti del Consiglio Generale
 Filcams Cgil, rappresentata da Pierluigi Marconi, e Federica Cattaneo
 Confedertecnica e rappresentata dal Segretario Mario Cassano
 Fisascat Cisl, rappresentata da Mario Piovesan

Cipa rappresentata dal Segretario Generale Renato Cava e da Giuseppe Sconti
 Uiltucs Uil, rappresentata da Paolo Poma
 Consilp-Conprofessioni e Cipa, rappresentate dal Presidente Gaetano Stella e da Andrea Sacchetti, Potito di Nunzio, Walter Cavrenghi, intendendo porre in discussione il Consiglio Generale del secondo livello di contrattazione, questa trovi soluzione a livello regionale. Per tale scopo a questo livello potranno essere affrontate le materie previste dal contratto CCNL 01/10/1999 e scadenza da 1.10.2001 a 30/09/2003

Fisascat Cisl, rappresentata da Mario Piovesan
 Confedertecnica, rappresentata dal Segretario Mario Cassano
 Uiltucs Uil, rappresentata da Paolo Poma
 Consilp-Conprofessioni e Cipa, rappresentate dal Presidente Gaetano Stella e da Andrea Sacchetti, Potito di Nunzio, Walter Cavrenghi, intendendo porre in discussione il Consiglio Generale

Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI

Confedertecnica rappresentata dal Segretario Mario Cassano
 Filcams Cgil, rappresentata da Pierluigi Marconi e Federica Cattaneo

Cipa, rappresentata dal Segretario Generale Renato Cava e da Giuseppe Sconti		Uiltucs Uil, rappresentata da Paolo Poma		Consilp-Conprofessioni e Cipa, rappresentate dal Presidente Gaetano Stella e da Andrea Sacchetti, Potito di Nunzio, Walter Cavrenghi		Fisascat Cisl, rappresentata da Mario Piovesan	
Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI		Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI		Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI		Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI	
Livello		1.10.2001		1.10.2002		Totale	
Retribuzione in atto		Primo		Secondo		Nuova Retribuzione	
		Incremento		Incremento		Totale Aumento	
1S	2.801.431		2.946.503		3.091.575		290.144
Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI		45.072	2.682.428	45.072	2.814.925		264.994
2	2.330.886		2.452.430		2.573.974		243.088
3S	2.178.669		2.292.602		2.406.535		227.866
3	1.980.518		2.084.544		2.188.570		208.052
4S	1.877.445		1.976.317		2.075.189		197.744
4	1.763.127		1.856.283		1.949.439		186.312
5	1.628.595		1.715.025		1.801.455		172.860
		86.430		86.430			

CONSILP-CONFPROFESSIONI E CIPA

Livello	30.09.99	1.10.2001	Totale	1.10.2002	Totale	
	Retribuzione in atto	Primo	Nuova Retribuzione	Secondo incremento	Nuova retribuzione	Totale Aumento
1	2.475.394		2.604.164	128.770	2.732.934	257.540
2	2.150.408		2.262.928	112.520	2.375.448	225.040
3	1.984.328		2.088.544	104.216	2.192.760	208.432
		104.216				

4S	1.924.390		2.025.610	101.220	2.126.830	202.440
4	1.852.030		1.949.632	97.602	2.047.234	195.204
5	1.727.007		1.818.357	91.350	1.909.707	182.700
			91.350			

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità; erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.

Resto Art. 3 del CCNL 1 ottobre 2001 l'indennità di vacanza contrattuale, ove eventualmente erogata, cesserà di essere corrisposta.

Art. 4 INQUADRAMENTO UNICO Art. 4 INQUADRAMENTO UNICO Art. 4 INQUADRAMENTO UNICO
 procedere alla realizzazione di uniche tabelle retributive e di quelle relative agli scatti di anzianità al fine di pervenire, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale, ad una tabella salariale unica e valida per tutto il settore.

Art. 5 UNA TANTUM Art. 5 UNA TANTUM Art. 5 UNA TANTUM
 In attuazione, a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo verrà erogata una indennità tantum cospartita tra i diversi livelli:

CONSILP E CIPA		CONFEDERTECNICA	
LIVELLI	Una Tantum	LIVELLI	Una Tantum
		1 Super	885.883
1	782.781	1	806.352
2	680.013	2	737.084
		3 Super	688.950
3	627.494	3	626.289
4 Super	608.540	4 Super	593.695
4	585.658	4	557.545
5	546.123	5	515.002

Tale importo, suddiviso mensilmente o per frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2001 (ventiquattro mesi).

I periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.

Al personale con rapporto a tempo parziale e/o con contratto a termine, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Agli apprendisti l'indennità tantum sarà erogata in percentuale.

L'importo una tantum spettante verrà erogato in due rate. La prima, pari al 50% del montante previsto dalle tabelle sopra riportate, con la retribuzione del mese di ottobre 2001 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di febbraio 2002.

Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi su indicati.

Art. 6 SCATTI ANZIANITÀ Art. 6 SCATTI ANZIANITÀ Art. 6 SCATTI ANZIANITÀ
 Avrà diritto, dopo il termine dell'apprendistato, a otto scatti triennali nelle seguenti misure:

CONSILP E CIPA		CONFEDERTECNICA	
LIVELLI	importo scatti	LIVELLI	importo scatti
		1 Super	57.500

1	41.000	1	49.910
2	32.000	2	43.700
		3 Super	39.330
3	27.000	3	33.350
4 Super	25.500	4 Super	30.360
4	24.000	4	26.910
5	20.000	5	23.000

La data di riferimento per la maturazione degli scatti fissata al 1° gennaio 1978.

Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità

Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto, intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.

La frazione del triennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

Dichiarazione a verbale

Per i lavoratori che alla data del 1° ottobre 1999 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiamo già completato la serie di cinque scatti prevista dal CCNL precedente (CONSILP-CONFPROFESSIONI e CIPA del 1/10/1995 e CONFEDERTECNICA del 1/5/1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1° gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 8 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l'esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 1° ottobre 1999.

~~Art. 7 CASSA ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE~~ ~~Art. 7 CASSA ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE~~
 Art. 7 CASSA ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. A tal fine di nominare una commissione tecnica bilaterale paritetica a livello nazionale per individuare le specifiche aree di intervento in materia di assistenza sanitaria supplementare con esclusione in ogni caso di costituzione dei fondi previsti dall'art. 9 del Dlg 229/99 e di ogni forma di assistenza sanitaria diretta.

La commissione tecnica dovrà essere nominata al più presto e comunque entro il 31 dicembre 2001 e dovrà terminare il suo mandato entro il 30 settembre 2002 con la presentazione del progetto corredato da statuto e regolamento.

Le risultanze della commissione tecnica saranno valutate dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori entro il 31 ottobre 2002, e le stesse daranno corso, immediatamente dopo, e comunque entro il 31 dicembre 2002, alle necessarie incombenze relative alla costituzione della Cassa per l'assistenza sanitaria supplementare, nella quale in ogni caso le OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori dovranno avere rappresentanza paritetica negli organi di amministrazione e di gestione.

Fermo restando quanto sopra, viene stabilito che la quota di finanziamento per le finalità descritte sarà di 12 EURO mensili per dodici mensilità per ogni lavoratore, a carico del datore di lavoro a decorrere dal 1° marzo 2002.

Tale importo considerato al lordo delle spese di gestione della Cassa sanitaria, dei contributi in favore delle rispettive OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle quote di competenza dell'Ente riscossore dei contributi.

Resta inteso che tale importo da considerarsi ricompreso nelle erogazioni di cui al secondo livello di

contrattazione previsto dal punto 2, numero 1 Assetti Contrattuali dell'Accordo 23 luglio 1993, mantenendone le caratteristiche e le specificità

La commissione tecnica su individuata, si attiverà con IINPS o con altro Ente o Istituto, per la stipula di una convenzione per la riscossione del contributo a carico dei datori di lavoro.

Art. 8 - STESURA TESTO UNICO CNL DI AICAM - STESURA TESTO UNICO CNL DI AICAM - STESURA TESTO UNICO CNL
Contrattuale che dovrà valere per l'intero settore.

Per CONSILP-CONFPROFESSIONI Per FILCAMS/CGIL

Per Confedertecnica Per FISASCAT/CISL

Per CIPA Per UILTuCS/UIL